

(N. 2285)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa)  
della Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1957 (V. Stampato n. 1948)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 NOVEMBRE 1957

Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101,  
sull'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1952, n. 101, concernente l'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, è sostituito dal seguente:

« È istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio ».

## Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« Le cariche di presidente, di vicepresidente e di consigliere sono gratuite ».

## Art. 3.

L'articolo 8 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente è esercitato da un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del prefetto di Livorno, su designazione da parte del Ministero del tesoro di un membro effettivo, con funzioni di presidente e di uno supplente;

di uno effettivo e di uno supplente da parte del Ministero dell'interno e di uno effettivo in rappresentanza dei Comuni dell'isola d'Elba su designazione dei sindaci dei Comuni, all'uopo riuniti in assemblea. Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori esercita il suo mandato con l'osservanza degli articoli 2403 e 2404 del Codice civile.

I revisori intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali si delibera sul bilancio di previsione delle spese e sul conto consuntivo ».

## Art. 4.

L'articolo 9 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'Ente ed i regolamenti riguardanti l'amministrazione e la contabilità.

Esso delibera, altresì, un regolamento nel quale sono stabiliti un contingente di personale, compreso il direttore, che l'Ente è autorizzato ad assumere a tempo determinato ed un contratto-tipo per l'assunzione, il mantenimento in servizio ed il trattamento economico spettante al personale stesso.

Lo statuto ed i regolamenti predetti, nonché le loro eventuali modificazioni sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria e commercio ».